

## Originale Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 9 data 24/03/2017</i></p> <p>Classifica VI.9</p>	<p><b>Oggetto:</b> PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1629 DEL 27.12.2016 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE.</p>
---	---

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nota della Regione Marche, ns. prot. n. 42 del 02.01.2017 ad oggetto: "Dir. 2008/50/CE: D.Lgs 155/2010: DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2016/2017 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva" (DGR 1629 del 27.12.2016)";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1629 del 27.12.2016;

VISTA la nota della Regione Marche ns. prot. n. 12249 del 23.02.2017 ad oggetto: "DGR 1629/2016 - Misure contingenti 2016/2017 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

DATO ATTO che in data 12/02/2015 il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha sottoscritto l'accordo di programma di cui alla nota Regione Marche prot. n. 866408 del 5.12.2014 ns. prot. n. 75619 del 9.12.2014 ad oggetto: "DGR n. 1347 del 1/12/2014 "Provvedimenti contingenti 2014/2015 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A - Approvazione schema di accordo di programma - Trasmissione accordo di programma" e successiva nota prot. n. 68467 del 30.01.2015 ;

#### RICHIAMATA:

- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 115 del 07.12.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2012-2013 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1282 DEL 10.09.2012 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";
- l'Ordinanza Sindacale n. 100 del 02.10.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 2012";

- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 13 del 10.03.2014 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2013-2014 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1658 DEL 9.12.2013 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";
- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 8 del 23.02.2015 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1347 DEL 1.12.2014 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";
- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 8 del 03.03.2016 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1064 DEL 30.11.2015 E MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1212 DEL 30.12.2015 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";

RITENUTO necessario recepire alcune modifiche introdotte dalla richiamata Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1629 del 27.12.2016

PROPONE

l'emissione della seguente Ordinanza sindacale:

**Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)**

**Decorrenza e durata.**

Le limitazioni alle attività produttive, già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.03.2016 con scadenza 15 maggio 2017, riprenderanno il 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni da darsi con apposita Ordinanza Sindacale a modifica della presente e salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 della DGR. n 1629 del 27.12.2016, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti.

**Giorni e fasce orarie:**

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

**Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano: all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014.

**Attività autorizzate.**



Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti inferiori del 10%* rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con limiti uguali od inferiori al 45%* dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

• **Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.**

**Prescrizioni e scadenze.**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, è **vietato utilizzare** la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo apparecchio di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

Per le attività che hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, nell'eventualità sia necessario installare un secondo sistema come stabilito nel provvedimento dello scorso anno, questo potrà essere installato entro aprile 2017. In tal caso fino ad aprile 2017 è tollerato che il requisito di abbattimento prescritto non venga soddisfatto per intero.

**Censimento e controllo**

**Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.**

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, entro il 15 aprile 2017, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

**Il Comune si impegna:**

- a) ad effettuare o aggiornare, entro il 21 maggio 2017, il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;
- b) ad effettuare, entro il 30 giugno 2017, il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione - e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.



- **Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, sull'intero territorio comunale, per le attività produttive.

## **Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati**

### **Decorrenza e durata.**

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.03.2016 con scadenza 15 maggio 2017, riprenderanno il 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni da darsi con apposita ordinanza sindacale a modifica della presente e salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 della DGR. n 1629 del 27.12.2016, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti.

### **Giorni e fasce orarie.**

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nei giorni da **lunedì a venerdì**, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

### **Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le disposizioni inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014

## **Impianti termici**

- **Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.**

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) **per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:**

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 75\%$ , emissioni CO  $\leq 0,16\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 40$  mg./Nm<sup>3</sup> ;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$ , emissioni CO  $\leq 0,032\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 30$  mg./Nm<sup>3</sup>;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

b) **per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi**



**esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:**

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 75\%$ , emissioni CO  $\leq 0,16\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 100$  mg./Nm<sup>3</sup> ;
- cucine a legna con rendimento nominale  $\geq 70\%$ , emissioni CO  $\leq 0,24\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 100$  mg./Nm<sup>3</sup>;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$ , emissioni CO  $\leq 0,032\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 50$  mg./Nm<sup>3</sup>;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

• **Eccezioni.**

E' consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra, acquistati prima dell'emanazione delle precedenti Ordinanze purché il possessore ne abbia comunicato il possesso a questo Comune secondo le procedure ed i termini stabiliti nelle suddette Ordinanze.

**E' comunque consentita la combustione di biomassa per la cottura dei cibi.**

• **Qualità del pellet.**

Per tutti gli impianti e gli apparecchi installati di cui è consentita l'accensione ai sensi dei precedenti punti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

• **Manutenzione impianto.**

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia a questo Comune entro 60 giorni dall'Ordinanza sindacale.

• **Impianti ad olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, sull'intero territorio comunale, per gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

Il divieto non si applica, fino al 1° settembre 2017, per gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10.

• **Controllo sugli impianti .**

Il Comune si impegna:

a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 maggio 2017, le modalità con cui si è attivato per effettuare gli accertamenti e le ispezioni ai sensi della L.R. 20 aprile 2015, n. 19, artt. 2,6,7,8;16 la concreta attuazione è condizione per la concessione



dell'eventuale cofinanziamento di cui all'art. 10;

b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 giugno 2017, le seguenti informazioni: numero degli accertamenti e delle ispezioni effettuati, numero e tipologia delle infrazioni accertate;

Il Responsabile del Procedimento  
CAMELI LANFRANCO

IL SINDACO

VISTA la proposta del responsabile del procedimento sopra riportata che si condivide nei suoi contenuti;

RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente del territorio comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1629 del 27.12.2016

VISTE :

- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 115 del 07.12.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2012-2013 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1282 DEL 10.09.2012 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";
- l'Ordinanza Sindacale n. 100 del 02.10.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 2012";
- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 13 del 10.03.2014 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2013-2014 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1658 DEL 9.12.2013 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";
- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 8 del 23.02.2015 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1347 DEL 1.12.2014 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";
- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 8 del 03.03.2016 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1064 DEL 30.11.2015 E MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1212 DEL 30.12.2015 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";

**ORDINA**

Che siano adottate le seguenti misure:



## **Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)**

### **Decorrenza e durata.**

Le limitazioni alle attività produttive, già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.03.2016 con scadenza 15 maggio 2017, riprenderanno il 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni da darsi con apposita Ordinanza Sindacale a modifica della presente e salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 della DGR. n 1629 del 27.12.2016, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti.

### **Giorni e fasce orarie:**

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

### **Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano: all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014.

### **Attività autorizzate.**

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti inferiori del 10%* rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con* limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

- **Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.**

### **Prescrizioni e scadenze.**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, è **vietato utilizzare** la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo apparecchio di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

Per le attività che hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, nell'eventualità sia necessario installare un secondo sistema come stabilito nel provvedimento dello scorso anno, questo potrà essere installato entro aprile 2017. In tal caso fino ad aprile 2017 è tollerato che il requisito di abbattimento prescritto non venga soddisfatto per intero.

### **Censimento e controllo**

**Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.**



I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, entro il 15 aprile 2017, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

#### **Il Comune si impegna:**

- a) ad effettuare o aggiornare, entro il 21 maggio 2017, il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;
- b) ad effettuare, entro il 30 giugno 2017, il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione - e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

- **Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, sull'intero territorio comunale, per le attività produttive.

### **Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati**

#### **Decorrenza e durata.**

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati già in vigore in questo territorio giusta Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.03.2016 con scadenza 15 maggio 2017, riprenderanno il 15 settembre di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni da darsi con apposita ordinanza sindacale a modifica della presente e salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 della DGR. n 1629 del 27.12.2016, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti.

#### **Giorni e fasce orarie.**

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nei giorni da **lunedì a venerdì**, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

#### **Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le disposizioni inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014





## Impianti termici

- **Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.**

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

**a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:**

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 75\%$ , emissioni CO  $\leq 0,16\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 40$  mg./Nm<sup>3</sup> ;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$ , emissioni CO  $\leq 0,032\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 30$  mg./Nm<sup>3</sup>;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

**b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:**

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 75\%$ , emissioni CO  $\leq 0,16\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 100$  mg./Nm<sup>3</sup> ;
- cucine a legna con rendimento nominale  $\geq 70\%$ , emissioni CO  $\leq 0,24\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 100$  mg./Nm<sup>3</sup>;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$ , emissioni CO  $\leq 0,032\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 50$  mg./Nm<sup>3</sup>;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

- **Eccezioni.**

E' consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra, acquistati prima dell'emanazione delle precedenti Ordinanze purché il possessore ne abbia comunicato il possesso a questo Comune secondo le procedure ed i termini stabiliti nelle suddette Ordinanze.

**E' comunque consentita la combustione di biomassa per la cottura dei cibi.**



- **Qualità del pellet.**

Per tutti gli impianti e gli apparecchi installati di cui è consentita l'accensione ai sensi dei precedenti punti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

- **Manutenzione impianto.**

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia a questo Comune entro 60 giorni dall'Ordinanza sindacale.

- **Impianti ad olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, sull'intero territorio comunale, per gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

Il divieto non si applica, fino al 1° settembre 2017, per gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10.

- **Controllo sugli impianti .**

Il Comune si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 maggio 2017, le modalità con cui si è attivato per effettuare gli accertamenti e le ispezioni ai sensi della L.R. 20 aprile 2015, n. 19, artt. 2,6,7,8;16 la concreta attuazione è condizione per la concessione dell'eventuale cofinanziamento di cui all'art. 10;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 giugno 2017, le seguenti informazioni: numero degli accertamenti e delle ispezioni effettuati, numero e tipologia delle infrazioni accertate;

**DA ATTO**

che l'Ordinanza n. 8 del 03.03.2016 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1064 DEL 30.11.2015 E MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1212 DEL 30.12.2015 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE"; ha cessato di avere efficacia dalla data del presente provvedimento.

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

- 1) resa nota ai cittadini ed alle attività interessate utilizzando gli strumenti d'informazione e comunicazione;
- 2) trasmessa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per darne la massima pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale, nel Bollettino Ufficiale Municipale (BUM);
- 3) trasmessa alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno, al Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale ed al Comando della Polizia Municipale a cui viene demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

**Il Sindaco**  
Pasqualino Piunti





